



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 39 del 15/03/2011**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 marzo 2011, n. 359

Deliberazione di Giunta regionale n.133 del 31 gennaio 2011: Legge regionale n. 4/2010, art. 10 “Norme in materia di residenze socio - sanitarie assistenziali - Modifiche all’articolo 8 della l.r. 26/2006”. Schema di accordo contrattuale. - Modifiche, integrazioni e riapprovazione schema di accordo contrattuale.

L’Assessore alla Sanità, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della P.O. “Assistenza Riabilitativa e Residenze socio - sanitarie”, confermata dal Dirigente dell’Ufficio Organizzazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica e dal Dirigente del Servizio P.A.O.S., riferisce quanto segue:

L’art. 10 della legge regionale n. 4 del 25 febbraio 2010 “Norme in materia di residenze socio-sanitarie assistenziali - Modifiche all’articolo 8 della L.R. n. 26/2006”, ha disciplinato i rapporti tra le Aziende sanitarie locali e le RSSA introducendo gli accordi contrattuali;

Il comma 3 bis del novellato art. 8 della l.r. n. 26/2006 ha stabilito che, nel limite dei posti letto stabiliti in base al fabbisogno per le Residenze Socio-Sanitarie Assistenziali (RSSA), gli accordi contrattuali con le RSSA per le attività di carattere sanitario siano stipulati dal Direttore generale dell’ASL di competenza territoriale, che ne dà informazione alla conferenza dei sindaci competente per territorio;

Il comma 3 ter dello stesso art. 8 ha disposto che i Direttori generali delle AA.SS.LL pervengano alla stipula degli accordi contrattuali con le strutture aventi i requisiti previsti dalla Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) e dal relativo Regolamento regionale di attuazione 18 gennaio 2007, n. 4, e successive modificazioni, a seguito di valutazione delle esigenze territoriali e tenuto conto della localizzazione delle strutture nonché della pubblicizzazione aggiornata semestralmente della invalicabile disponibilità dei posti letto;

Il comma 3 octies stabilisce che i direttori generali procedano alla stipula degli accordi contrattuali sostitutivi delle convenzioni in essere, anche se scadute e in regime di proroga, e comunque nei limiti dei posti letto mediamente utilizzati nell’ultimo biennio precedente alla data di entrata in vigore della legge regionale n.4/2010;

Fino alla stipula degli accordi contrattuali di cui al comma 3 octies restano valide le convenzioni già in essere, anche se scadute e in regime di proroga, alla data di entrata in vigore della stessa legge;

Con Deliberazione n. 133 del 31 gennaio 2011 la Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo contrattuale che le Aziende Sanitarie Locali devono utilizzare per sottoscrivere gli accordi contrattuali con i legali rappresentanti delle RSSA;

Nell’allegato A alla stessa Deliberazione di G.R. n. 133/2011, ove è riportato lo schema di accordo contrattuale, all’art.4 dal titolo “Obblighi della ASL”, alla lettera a) è previsto:

a) Quota sanitaria della tariffa

L'ASL provvederà al pagamento delle fatture entro un mese dalla comunicazione dell'Area Gestione Risorse Finanziarie di acquisizione del relativo fondo richiesto alla Regione dall'Area Servizio Sociosanitario.

La fattura deve essere inviata all'Area Gestione Finanziaria e copia della stessa, entro il giorno 10 del mese successivo, deve essere inviata all'Area Servizio Sociosanitario.

Il pagamento della prestazioni avverrà previo rispetto delle condizioni e presupposti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

La quota sanitaria non può superare il 50% della tariffa di riferimento regionale per le RSSA. Per tariffe diverse da quelle di riferimento regionale, qualora vi sia l'erogazione di prestazioni aggiuntive di carattere alberghiero e sociale, la quota eccedente la tariffa di riferimento regionale è a totale carico dell'assistito.

Nello stesso schema di accordo contrattuale di cui all'allegato A della Deliberazione di G.R. n. 133/2011, all'art. 10 dal titolo "Corrispettivo delle prestazioni" è previsto:

La RSSA provvede ad inviare all'ASL:

- mensilmente (entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento): la fattura, comprendente il corrispettivo delle prestazioni erogate agli utenti, relativo alla quota sanitaria che resta a carico della ASL, specificando anche le giornate di mantenimento dei posti letto per ricoveri ospedalieri e dimissioni protette. Unitamente a tale fattura trasmette un prospetto riepilogativo riportante per ogni ospite: dati anagrafici, movimenti in entrata ed uscita, giornate di ricovero ospedaliero.

- ogni trimestre:

a) copia, su di uno schema-tipo, dei nominativi del personale utilizzato nei differenti turni di mattina, pomeriggio e notte, segnalando gli eventuali scostamenti che si siano resi necessari, unitamente al relativo numero di iscrizione INPS e INAIL;

b) Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Il pagamento della prestazione avverrà nei termini stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia di pagamenti della P.A., previo accredito delle somme dovute da parte della Regione.

I fondi regionali per l'assegnazione della quota di spesa sanitaria saranno assegnati alle ASL in rate trimestrali nella misura dell'80% della somma corrispondente al totale dei posti letto derivanti dagli accordi contrattuali con le RSSA. Al saldo la Regione provvederà entro il primo trimestre dell'anno successivo sulla base di un'analitica rendicontazione certificata dai Direttori generali delle Aziende sanitarie locali ed elaborata sulla scorta delle fatture mensili emesse dalle strutture interessate.

Considerato che quanto specificato nel primo capoverso dell'art. 4 e nell'ultimo capoverso dell' art.10 dello schema di accordo contrattuale, che riprende quanto stabilito nel DIEF per l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012 approvato con DGR n.2866 del 20 dicembre 2010, non riguarda i rapporti tra le parti contraenti il predetto accordo e potrebbe generare interpretazioni errate circa le modalità di pagamento della quota sanitaria delle prestazioni erogate agli utenti da parte della ASL competente nei confronti della RSSA, che invece deve avvenire con le procedure ed i tempi stabiliti dalla normativa nazionale e regionale;

Confermato, quindi, quanto stabilito nel penultimo capoverso dell'art. 10 dello schema di accordo contrattuale circa il pagamento delle prestazioni che avverrà nei termini stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia di pagamenti della P.A.;

Ribadito, inoltre, che si conferma quanto stabilito nel DIEF per l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012 approvato con DGR n.2866 del 20 dicembre 2010 in riferimento alla sezione 4.3 n.8) in materia di Residenze Socio Sanitarie Assistenziali e, nella fattispecie, circa l'assegnazione dei fondi alle ASL per la quota di spesa sanitaria;

Si propone, pertanto, alla Giunta regionale di modificare e di integrare la D.G.R. n.133 del 31.01.2011, allegato A: "Schema di accordo contrattuale":

- all'art. 4, lettera a), eliminando le parole del primo e del secondo capoverso che di seguito si riportano:  
L'ASL provvederà al pagamento delle fatture entro un mese dalla comunicazione dell'Area Gestione Risorse Finanziarie di acquisizione del relativo fondo richiesto alla Regione dall'Area Servizio Sociosanitario.

La fattura deve essere inviata all'Area Gestione Finanziaria e copia della stessa, entro il giorno 10 del mese successivo, deve essere inviata all'Area Servizio Sociosanitario.

- All'art. 10, penultimo capoverso, eliminando dopo le parole:  
Il pagamento della prestazione avverrà nei termini stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia di pagamenti della P.A.,

le seguenti parole:

previo accredito delle somme dovute da parte della Regione.

- All'art. 10, ultimo capoverso, sostituendo le parole:  
I fondi regionali per l'assegnazione della quota di spesa sanitaria saranno assegnati alle ASL in rate trimestrali nella misura dell'80% della somma corrispondente al totale dei posti letto derivanti dagli accordi contrattuali con le RSSA. Al saldo la Regione provvederà entro il primo trimestre dell'anno successivo sulla base di un'analitica rendicontazione certificata dai Direttori generali delle Aziende sanitarie locali ed elaborata sulla scorta delle fatture mensili emesse dalle strutture interessate.

con le parole:

La ASL liquida trimestralmente, dopo aver ricevuto la suddetta documentazione e aver verificato la congruità della stessa, l'intero importo delle fatture di ogni trimestre.

Si propone, quindi, alla Giunta regionale di riformulare, in riferimento alla D.G.R. n.133 del 31.01.2011:

- l'art. 4 dal titolo "Obblighi della ASL", lettera a), dell' allegato A: "Schema di accordo contrattuale" come di seguito riportato:

a) Quota sanitaria della tariffa

Il pagamento della prestazioni avverrà previo rispetto delle condizioni e presupposti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

La quota sanitaria non può superare il 50% della tariffa di riferimento regionale per le RSSA. Per tariffe diverse da quelle di riferimento regionale, qualora vi sia l'erogazione di prestazioni aggiuntive di carattere alberghiero e sociale, la quota eccedente la tariffa di riferimento regionale è a totale carico dell'assistito.

- l'art. 10 dal titolo "Corrispettivo delle prestazioni" dell' allegato A: "Schema di accordo contrattuale" come di seguito riportato:

La RSSA provvede ad inviare all'ASL:

„ mensilmente (entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento): la fattura,

comprendente il corrispettivo delle prestazioni erogate agli utenti, relativo alla quota sanitaria che resta a carico della ASL, specificando anche le giornate di mantenimento dei posti letto per ricoveri ospedalieri e dimissioni protette. Unitamente a tale fattura trasmette un prospetto riepilogativo riportante per ogni ospite: dati anagrafici, movimenti in entrata ed uscita, giornate di ricovero ospedaliero.

„ ogni trimestre:

a) copia, su di uno schema-tipo, dei nominativi del personale utilizzato nei differenti turni di mattina, pomeriggio e notte, segnalando gli eventuali scostamenti che si siano resi necessari, unitamente al relativo numero di iscrizione INPS e INAIL;

b) Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Il pagamento della prestazione avverrà nei termini stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia di pagamenti della P.A.

La ASL liquida trimestralmente, dopo aver ricevuto la suddetta documentazione e aver verificato la congruità della stessa, l'intero importo delle fatture di ogni trimestre.

Alla luce delle modifiche e integrazioni proposte in merito agli articoli n.4 e n.10 dello schema di accordo contrattuale allegato alla D.G.R. n.133 del 31.01.2011, si propone, pertanto, alla Giunta regionale di riapprovare l'intero schema di accordo contrattuale allegato alla D.G.R. n.133/2011, che costituisce l'allegato A alla presente Deliberazione, con gli articoli n.4 e n. 10 riformulati così come innanzi riportato, e di confermare quant'altro stabilito sia nella D.G.R. n.133/2011 sia nell' allegato A alla stessa Deliberazione n. 133/2011.

#### COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio

Vito Parisi

Il presente schema di provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4 lettera k) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dalla Responsabile della P.O. "Riabilitazione e Residenze socio - sanitarie", dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera Specialistica;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate

- di modificare e di integrare la D.G.R. n.133 del 31.01.2011, allegato A: “Schema di accordo contrattuale”:

- all’art. 4, lettera a), eliminando le parole del primo e del secondo capoverso che di seguito si riportano:  
L’ASL provvederà al pagamento delle fatture entro un mese dalla comunicazione dell’Area Gestione Risorse Finanziarie di acquisizione del relativo fondo richiesto alla Regione dall’Area Servizio Sociosanitario.

La fattura deve essere inviata all’Area Gestione Finanziaria e copia della stessa, entro il giorno 10 del mese successivo, deve essere inviata all’Area Servizio Sociosanitario.

- All’art. 10, penultimo capoverso, eliminando dopo le parole:

Il pagamento della prestazione avverrà nei termini stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia di pagamenti della P.A.,

le seguenti parole:

previo accredito delle somme dovute da parte della Regione.

- All’art. 10, ultimo capoverso, sostituendo le parole:

I fondi regionali per l’assegnazione della quota di spesa sanitaria saranno assegnati alle ASL in rate trimestrali nella misura dell’80% della somma corrispondente al totale dei posti letto derivanti dagli accordi contrattuali con le RSSA. Al saldo la Regione provvederà entro il primo trimestre dell’anno successivo sulla base di un’analitica rendicontazione certificata dai Direttori generali delle Aziende sanitarie locali ed elaborata sulla scorta delle fatture mensili emesse dalle strutture interessate.

con le seguenti parole:

La ASL liquida trimestralmente, dopo aver ricevuto la suddetta documentazione e aver verificato la congruità della stessa, l’intero importo delle fatture di ogni trimestre.

- di riformulare in riferimento alla D.G.R. n.133 del 31.01.2011:

- l’art. 4 dal titolo “Obblighi della ASL”, lettera a), dell’ allegato A: “Schema di accordo contrattuale” come di seguito riportato:

a) Quota sanitaria della tariffa

Il pagamento della prestazioni avverrà previo rispetto delle condizioni e presupposti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

La quota sanitaria non può superare il 50% della tariffa di riferimento regionale per le RSSA. Per tariffe diverse da quelle di riferimento regionale, qualora vi sia l’erogazione di prestazioni aggiuntive di carattere alberghiero e sociale, la quota eccedente la tariffa di riferimento regionale è a totale carico dell’assistito.

- l’art. 10 dal titolo “Corrispettivo delle prestazioni” dell’ allegato A: “Schema di accordo contrattuale” come di seguito riportato:

La RSSA provvede ad inviare all’ASL:

„ mensilmente (entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento): la fattura, comprendente il corrispettivo delle prestazioni erogate agli utenti, relativo alla quota sanitaria che resta a

carico della ASL, specificando anche le giornate di mantenimento dei posti letto per ricoveri ospedalieri e dimissioni protette. Unitamente a tale fattura trasmette un prospetto riepilogativo riportante per ogni ospite: dati anagrafici, movimenti in entrata ed uscita, giornate di ricovero ospedaliero.

„ ogni trimestre:

a) copia, su di uno schema-tipo, dei nominativi del personale utilizzato nei differenti turni di mattina, pomeriggio e notte, segnalando gli eventuali scostamenti che si siano resi necessari, unitamente al relativo numero di iscrizione INPS e INAIL;

b) Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Il pagamento della prestazione avverrà nei termini stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia di pagamenti della P.A.

La ASL liquida trimestralmente, dopo aver ricevuto la suddetta documentazione e aver verificato la congruità della stessa, l'intero importo delle fatture di ogni trimestre.

- di confermare quanto stabilito nel DIEF per l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012 approvato con DGR n.2866 del 20 dicembre 2010 in riferimento alla sezione 4.3 n.8) in materia di Residenze Socio Sanitarie Assistenziali e, nella fattispecie, circa l'assegnazione dei fondi alle ASL per la quota di spesa sanitaria, che avverrà con le seguenti modalità:

I fondi regionali per l'assegnazione della quota di spesa sanitaria saranno assegnati alle ASL in rate trimestrali nella misura dell'80% della somma corrispondente al totale dei posti letto derivanti dagli accordi contrattuali con le RSSA. Al saldo la Regione provvederà entro il primo trimestre dell'anno successivo sulla base di un'analitica rendicontazione certificata dai Direttori generali delle Aziende sanitarie locali ed elaborata sulla scorta delle fatture mensili emesse dalle strutture interessate.

- di riapprovare l'intero schema di accordo contrattuale allegato alla D.G.R. n.133 del 31.01.2011, con gli articoli n.4 e n. 10 riformulati così come innanzi riportato, confermando quant'altro stabilito sia nella D.G.R. n.133/2011 sia nell' allegato A alla stessa Deliberazione n. 133/2011;

- lo schema di accordo contrattuale, che qui si riapprova alla luce delle modifiche e integrazioni riportate in premessa, costituisce l'allegato A alla presente Deliberazione;

- di notificare il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie Locali della Regione a cura del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Avv.Loredana Capone